



## EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 15/2005

### **DOMANDE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO**

## AVVISO

Sono aperti i termini per la raccolta delle domande per la formazione delle graduatorie ai fini del contributo integrativo al canone di locazione per alloggi sul libero mercato ai sensi della Legge provinciale 15/2005 e del suo regolamento di esecuzione:

**DAL 15 GENNAIO AL 26 FEBBRAIO 2026**

La domanda potrà essere presentata **unicamente online** collegandosi al sito della Provincia Autonoma di Trento – sezione Stanza del Cittadino al seguente link:

<https://servizidigitali.provincia.tn.it/lang/it/servizi/contributo-integrativo-alla-locazione-sul-libero-mercato-anno-2026/access>

o tramite QRcode



L'accesso deve essere effettuato tramite SPID, Carta d'identità elettronica o con CNS/CPS

Se non sei in possesso di SPID o Carta d'identità elettronica o CNS/CPS:

- per l'attivazione dello SPID puoi farti aiutare da Spazio Giovani Rotaliana al n. 345 0565536;
- per l'attivazione della Carta d'identità elettronica puoi rivolgerti al tuo Comune di residenza.

Per la presentazione della domanda è necessario esser in possesso della **dichiarazione ICEF ACCESSO EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2025** riferita al **nucleo familiare anagrafico**, rilasciata precedentemente da un soggetto accreditato (CAF, sindacati, patronati). La dichiarazione ICEF è gratuita per l'utente.

NB: per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica del Comune.

Può essere presentata **una sola domanda di contributo integrativo per alloggio privato nella Comunità o Comune di residenza.**

La domanda ha **validità annuale** pertanto sarà eventualmente cura dell'interessato ripresentare una nuova domanda l'anno successivo.

## REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei presenti requisiti:

1. **Cittadinanza:**

A) italiana o dell'unione Europea;

B) cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale (24 mesi); se scaduto possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo più costanza di lavoro o iscrizione alle liste di collocamento;

2. **residenza anagrafica** in un Comune della provincia di Trento **da almeno 3 anni in via continuativa**, alla data di presentazione della domanda;

3. indicatore **ICEF per l'accesso all'edilizia pubblica non superiore** al valore di **0,2300**;

4. **assenza di titolarità riconducibile per intero** in capo al nucleo familiare e con riferimento al **triennio precedente** la data di presentazione della domanda di un **diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggio adeguato**. L'alloggio è considerato adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità.

Tale requisito non trova applicazione nel caso in cui i diritti sopracitati siano cessati per:

- esecuzione immobiliare;
  - provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale;
- oppure se nel nucleo familiare è presente un componente con invalidità al 100% che necessita di cure continuative e specialistiche continuità assistenziale, ove il luogo di cura disti più di 50 km dall'alloggio in proprietà, usufrutto o abitazione.

5. titolarità da parte di un componente del nucleo familiare anagrafico di un **contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 regolarmente registrato**; sono esclusi i contratti di locazione di unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 e agli alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato;

6. il contratto di locazione dev'essere riferito ad un alloggio ubicato sul territorio della Comunità Rotaliana-Königsberg nel quale il nucleo ha la residenza anagrafica;

7. il contratto di locazione non dev'essere stipulato tra: coniugi non legalmente separati e parenti (figli-genitori) o affini (suocero/a – genero – nuora) di primo grado;

Se il nucleo familiare ha beneficiato del contributo in base alla domanda anno 2023 (pagamento anche di una sola rata nel periodo agosto 2024-luglio 2025) e beneficia della domanda 2024, (pagamenti da agosto 2025) potrà presentare domanda nell'anno 2026 **solo se**:

1. in famiglia è presente un soggetto fragile, perché invalido (invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età) o anziano (più di 65 anni);
2. il nucleo si trova in grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitativa, che deve essere valutata dal Servizio Socio-assistenziale della Comunità, che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.

Le casistiche di seguito elencate rientrano tra le situazioni di grave difficoltà economica o sociale, senza necessità di attestazione da parte del Servizio Sociale:

- a) indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,08;
- b) donne vittime di violenza, il cui stato è verificato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, lettera a) della L.P. 6/2010.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso dell'attestazione **ICEF ACCESSO EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2025 riferita al nucleo familiare anagrafico**, rilasciata precedentemente da un soggetto accreditato (CAF, sindacati, patronati). La dichiarazione ICEF è gratuita per l'utente.

Nelle domande vengono richiesti inoltre:

- A. **il numero di anni interi di residenza anagrafica** in Provincia di Trento e nella Comunità Rotaliana – Königsberg (verranno richieste le date precise di tutte le residenze avute in Trentino)
- B. **il numero di anni e mesi lavorati in Italia**, compresi i periodi coperti dagli ammortizzatori sociali previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro, del componente del nucleo familiare con più anni lavorati (estratto contributivo da richiedere a INPS)

Si consiglia di essere in possesso della seguente documentazione, ai fini della compilazione della domanda:

- ☐ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - permesso di soggiorno biennale (24 mesi) e contratto di lavoro (se lavoro dipendente) o iscrizione alla Camera di Commercio (se lavoro autonomo); se si è disoccupati: iscrizione alle liste del Centro per l'Impiego - se il permesso è scaduto USER ID di richiesta di rinnovo;
- ☐ certificato d'invalidità;
- ☐ estratto contributivo del proprio istituto previdenziale (INPS ecc.).

*Si invita il richiedente a documentarsi in modo esatto riguardo ai dati e alle informazioni inserite nella domanda on-line, considerate le conseguenze penali previste per il rilascio di dichiarazioni false e la decadenza dei benefici eventualmente concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere. La veridicità delle dichiarazioni presentate sarà oggetto di controlli a campione.*

## FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Comunità provvederà alla formazione delle graduatorie, una per i richiedenti comunitari ed una per i richiedenti extracomunitari, delle domande redatte con l'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 3) del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005. Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio.

Eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda sono comunicati al richiedente all'indirizzo e-mail indicato in domanda.

Le domande hanno validità per una sola graduatoria.

Le graduatorie sono approvate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande e producono i loro effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

Entro lo stesso termine, la Comunità procederà alla pubblicazione delle graduatorie all'albo telematico e sul sito internet istituzionale della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, le graduatorie pubblicate non riportano i dati personali dei richiedenti, ma il numero di protocollo assegnato al termine della procedura di presentazione della domanda. Le graduatorie sono disponibili anche presso la sede del Servizio Edilizia Abitativa della Comunità Rotaliana-Königsberg, nelle modalità previste dalle vigenti normative.

La pubblicazione delle graduatorie sull'albo telematico della Comunità Rotaliana-Königsberg vale ai fini di notifica, e pertanto non verranno inviate agli interessati comunicazioni relative all'approvazione delle stesse.

Le graduatorie hanno validità ed efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria.

### **MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

L'importo del contributo, se spettante, è compreso tra un minimo di € 40,00 e un massimo di € 300,00 mensili, ma in ogni caso non può superare il 50% del canone mensile del contratto di locazione.

L'importo è inoltre eventualmente diminuito della quota b dell'Assegno di Inclusione (ADI) se percepito.

Il contributo è concesso per un periodo di 12 mesi, da agosto 2026 a luglio 2027.

In caso di concessione del contributo, al richiedente verrà richiesto di:

- comunicare/confermare l'Iban dell'intestatario della domanda per il versamento del contributo
- comunicare l'importo della quota b) dell'assegno di inclusione percepito, ai fini del calcolo del contributo netto spettante
- consegnare mensilmente la documentazione relativa al pagamento delle mensilità di affitto al locatore.

Il contributo verrà liquidato solo dopo la presentazione della documentazione sopra indicata.

### **SOSPENSIONE O DECADENZA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione comporta la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo (entro e non oltre il mese di luglio 2027). La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza.

È inoltre causa di decadenza dal contributo integrativo:

- la stipulazione di un contratto di locazione per un alloggio di edilizia abitativa pubblica locato a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato, a decorrere dal mese successivo alla stipulazione;
- la cessazione di validità del contratto di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessazione;
- nel caso in cui il nucleo familiare trasferisca la residenza in un altro alloggio in locazione e non rispetti le condizioni previste dagli articoli 29, comma 3, e 33, comma 6; la decadenza decorre dal mese successivo alla cessazione di validità del precedente contratto di locazione;
- la mancata comunicazione della stipulazione del nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo da adibire a nuova residenza entro 30 giorni dalla stessa; la decadenza decorre dal mese successivo alla scadenza;

- la mancata comunicazione del riconoscimento del beneficio economico “assegno di inclusione” entro il termine di un mese dall’inizio della sua erogazione; la decadenza è disposta a decorrere dal mese di scadenza del predetto termine;
- il rifiuto o la mancata accettazione di un alloggio a canone sostenibile, esclusi i casi previsti dal regolamento di esecuzione; la decadenza decorre dal mese successivo al rifiuto o alla mancata accettazione dell'alloggio;
- la mancata stipulazione di un contratto di locazione per un alloggio di edilizia abitativa pubblica locato a canone sostenibile, non riconducibile a gravi e giustificati motivi; la decadenza decorre dal mese successivo alla scadenza del termine per la stipulazione del contratto.

La dichiarazione di decadenza determina l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

## **DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

Per quanto non richiamato nel presente avviso si applicano le disposizioni della L.P. 15/2005 e del regolamento di esecuzione.

## **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 con la presentazione della domanda prenderà avvio il procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo integrativo al canone di locazione.

Tutte le comunicazioni relative al procedimento saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.

Il richiedente deve comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura esclusivamente all’indirizzo PEC della Comunità Rotaliana-Königsberg [comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it](mailto:comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it).

Per eventuali informazioni o la presa visione degli atti inerenti al procedimento amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Abitativa della Comunità Rotaliana-Königsberg, via Cavalleggeri di Alessandria, 19 - Mezzocorona.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa della Comunità Rotaliana-Königsberg

**Per eventuali informazioni o aiuto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Abitativa della Comunità Rotaliana-Königsberg al numero 0461/609886 – e-mail: [edilizia@comunitarotaliana.tn.it](mailto:edilizia@comunitarotaliana.tn.it).**